

COMUNE DI ISTRANA (TREVISO)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 52 del 13 settembre 2023

Approvazioni modifiche allo statuto comunale.

Viene integrato l'art. 35, comma 2, dello statuto comunale con quanto riportato alla lettera aa) "ha la facoltà di attribuire deleghe a consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti collaborativi, che non comportino l'adozione di atti a rilevanza esterna, su particolari materie o affari di competenza degli amministratori o per l'espletamento di compiti di rappresentanza".

ART. 35

Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco:

- a) ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, del comune;
- b) è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune;
- c) impartisce direttive al segretario comunale ed ai responsabili delle posizioni organizzative in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

2. Il sindaco:

- a) nomina e revoca i componenti la giunta comunale, con facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari dell'amministrazione;
- aa) ha la facoltà di attribuire deleghe a consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti collaborativi, che non comportino l'adozione di atti a rilevanza esterna, su particolari materie o affari di competenza degli amministratori o per l'espletamento di compiti di rappresentanza;
- b) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- c) nomina i responsabili delle posizioni organizzative, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi a contratto secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali;
- d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio o dalla giunta, in base alle rispettive competenze;
- e) promuove ed assume iniziative, per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- f) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- g) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- h) convoca i comizi per i referendum e costituisce l'ufficio per le operazioni referendarie;
- i) presenta istanze allo Stato, alla regione o ad altri soggetti, per la concessione di contributi al comune;

j) adotta le ordinanze previste dalla legge;

k) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

l) nomina il segretario comunale, scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito Albo dei segretari comunali e provinciali e può revocarlo, previa deliberazione di giunta, per violazione dei doveri d'ufficio;

m) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

All'art. 60 nel titolo viene stralciata la parola "e del volontariato", al comma 1 ^ viene stralciata la parola "e del volontariato", al comma 3^, lett. a) vengono stralciate le parole "oppure aver depositato presso l'Amministrazione comunale la documentazione da essa richiesta" e alla lett. d) vengono stralciate le parole "all'inizio dell'anno sociale"

ART. 60

Albo comunale delle associazioni

1. Viene istituito "l'Albo Comunale delle associazioni".

2. L'iscrizione è disposta con provvedimento del responsabile del servizio, la quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo, disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti di cui al comma 3.

3. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono avere i seguenti requisiti:

a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale;

b) lo statuto deve essere improntato ai principi di democrazia previsti dalla Costituzione e prevedere le possibilità di iscrizione dei cittadini;

c) avere almeno quindici soci;

d) presentare il programma dell'attività ed il resoconto dell'anno precedente.

Lo statuto aggiornato è visionabile sul sito istituzionale del comune di Istrana, Homepage - Atti on line.

Responsabile Area 1^ servizi amministrativi e culturali Alessandra Gasparotto